

Notiziario Breve n. 5

28 maggio 2015

SOMMARIO



♦ [In evidenza](#)

Pag. 1



♦ [Principali adempimenti mese di giugno 2015](#)

Pag. 1



♦ [Acconto IMU 2015](#)
♦ [Acconto Tasi 2015](#)
♦ [Determinazione del diritto annuale C.C.I.A.A. 2015](#)
♦ [Tassa annuale sulle imbarcazioni](#)

Pag. 2
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 5



[In evidenza](#)

INDIRIZZO PEC REGISTRO DELLE IMPRESE

- Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare protocollo n. 77684 del 9.05.2014, ha ribadito che per ogni impresa (societaria o individuale) deve essere iscritto, nel Registro delle Imprese, un indirizzo di posta elettronica certificata univoco, ovvero un indirizzo Pec che non può essere condiviso con altri soggetti e riferito esclusivamente all'impresa che, pertanto, deve essere titolare del contratto con il gestore del servizio.
- Le Camere di Commercio inizieranno a effettuare tutti i controlli sugli indirizzi Pec non univoci, provvedendo, in seguito, a invitare le imprese alla regolarizzazione ove avessero iscritto il medesimo indirizzo Pec su più imprese o un indirizzo Pec non esclusivamente riconducibile all'impresa stessa.



[Principali adempimenti mese di giugno 2015](#)

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Mercoledì 10 giugno | Contratti di sviluppo | Domande - È fissato alle ore 12:00 del 10.06.2015 il termine iniziale per la presentazione, da parte delle imprese interessate, delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sui contratti di sviluppo (D.M. Svil. Econ. 29.04.2015). |
| Martedì 16 giugno | Imposte dirette | UNICO 2015 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2014 e/o del 1° acconto 2015 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione. Modello Irap 2015 - Termine di versamento del saldo 2014 e del 1° acconto 2015 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), senza maggiorazione. |
| | IMU | Versamento - Termine ultimo per provvedere al versamento della 1ª o unica rata dell'IMU complessivamente dovuta per il 2015, mediante il modello F24. |
| | TASI | Versamento - Entro il 16.06 deve essere effettuato il versamento della 1ª o unica rata della Tasi 2015. |
| | Diritto annuale CCIAA | Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%. |
| | Inps | Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2014 e acconto 2015 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps. Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2014 e del 1° acconto per il 2015, senza maggiorazione. |
| Venerdì 19 giugno | Rivalutazione partecipazioni | Regolarizzazione - A seguito della risoluzione 91/E/2014, i soggetti che abbiano erroneamente scomputato l'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rideterminazioni effettuate dal donante, possono regolarizzare il carente versamento entro oggi, senza sanzioni e con l'applicazione degli interessi (Ris. Ag. Entrate 20.04.2015, n. 40/E). |
| Domenica 28 giugno | Bilancio | Approvazione - Per le società di capitali con esercizio chiuso al 31.12.2014 scade il 180° giorno del maggior termine di approvazione del bilancio in presenza di particolari esigenze relative a struttura e oggetto della società. |
| Martedì 30 giugno | Rivalutazione quote e terreni | Adempimenti - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno aderito alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2015. Entro tale termine deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima. Versamento - Termine per il versamento della rata dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno effettuato la rivalutazione di partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1.01.2013 ovvero alla data del 1.01.2014. |
| | Beni strumentali | Credito d'imposta - L'art. 18 del D.L. 91/2014 attribuisce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati a decorrere dal 25.06.2014 e fino al 30.06.2015. |
| | IUC | Dichiarazione - I soggetti passivi dei tributi (IMU - Tari- Tasi) devono presentare la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06 dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. |



Acconto IMU 2015

L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU che, dal 2014, non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Si richiamano brevemente gli elementi di base per il calcolo generale dell'imposta.

PRESUPPOSTO

L'IMU (imposta municipale propria) ha per presupposto il **possesso** di immobili.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati¹⁻²

- Rendita catastale (risultante al 1.01), rivalutata del 5%, x coefficiente:

| Categoria catastale | Coefficiente |
|---|--------------|
| Gruppo catastale "A" (escluso A/10) e categorie C/2, C/6, C/7 | 160 |
| Gruppo catastale "B" | 140 |
| Categorie catastali C/3, C/4, C/5 | |
| Categorie catastali A/10 e D/5 | 80 |
| Gruppo catastale D (escluso D/5) | 65 |
| Categoria catastale C/1 | 55 |

- Dal 2014 l'IMU **non** si applica al possesso dell'**abitazione principale** e delle pertinenze della stessa, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Terreni agricoli

- Reddito dominicale risultante in Catasto (al 1.01), rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente:

| Categoria catastale | Coefficiente |
|---|--------------|
| Coefficiente di base | 135 |
| Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (anche per terreni non coltivati) | 75 |

Aree fabbricabili

Valore commerciale al 1.01 (valore di mercato, tenuto conto di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per lavori, prezzi medi di mercato).

ALIQUOTE³

Aliquota base

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Ordinaria | 0,76% |
| Abitazione principale (se tassabile) | 0,40% |

L'IMU è versata in 2 rate.

VERSAMENTO

Acconto

Entro il 16.06

- 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.**

Saldo

Entro il 16.12

- Imposta dovuta per l'anno in corso meno l'acconto versato.

È prevista la possibilità di versare in un'unica soluzione il **16.06**, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno in corso (il versamento non può, tuttavia, considerarsi definitivo, in quanto il Comune può deliberare variazioni IMU per l'anno in corso fino ad ottobre).

Note

- La base imponible è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- Per i fabbricati di categoria "D" privi di rendita, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, si assume il valore che risulta dalle scritture contabili applicando, per ciascun anno di formazione, i coefficienti stabiliti con decreto ministeriale.
- Salvo variazioni stabilite dal Comune.



Acconto Tasi 2015

Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili. Sono esclusi i terreni, mentre è soggetta all'imposizione l'abitazione principale. A differenza dell'Imu, risultano soggetti passivi anche i contribuenti titolari di diritti personali di godimento sugli immobili. La base imponibile è quella prevista ai fini Imu. Il Ministero dell'Economia ha chiarito che anche il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, né si riscontrano, all'interno della disciplina generale del tributo, norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i Comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la Tasi. La Legge di Stabilità 2015 ha prorogato, anche per il 2015, il limite del 2,5‰ per l'aliquota, nonché la deroga per i Comuni di stabilire una maggiorazione massima di 0,80‰. L'Ifel ha sottolineato che per i Comuni non sussiste alcun obbligo di invio dei modelli di pagamento precompilati, in ogni caso inattuabile per il 2015.

DETERMINAZIONE

- Possesso (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie) o detenzione (**conduttori e comodatari**), a qualsiasi titolo, di **fabbricati**, ivi compresa l'abitazione principale, e di **aree edificabili**, come definiti ai fini IMU.
- Sono esclusi, in ogni caso, i **terreni agricoli**¹. Sono imponibili: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative; le aree comuni condominiali ex art. 1117, C.C., non detenute o occupate in via esclusiva.

Nota¹

- I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esclusi dall'imposizione ai fini Tasi, poiché non si considerano aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l'esercizio delle attività agricole.
- Si applica, invece, la Tasi ai terreni condotti ma non posseduti da coltivatori diretti o da IAP, in quanto non assimilati ad aree non fabbricabili.

TERMINI DI PAGAMENTO

1ª rata (acconto)

16.06.2015

Il versamento della 1ª rata della Tasi è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente.

2ª rata (saldo)

16.12.2015

- Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati, nel sito informatico Mef, alla data del 28.10 di ciascun anno di imposta.
- In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

oppure

Unica soluzione

16.06.

DETERMINAZIONE DELLA TASI¹

Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)²

x

Mesi di possesso³

x

Percentuale di possesso

Note

1. Nel caso di locazione o comodato si deve procedere anche alla suddivisione tra proprietario e occupante. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando la relativa aliquota. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
2. Il Comune, con regolamento, può prevedere riduzioni ed esenzioni.
3. Almeno 15 giorni per considerare il mese intero.

BASE IMPONIBILE

Fabbricati iscritti in Catasto

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011: è calcolata applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5%, gli specifici moltiplicatori.

| Categoria | Moltiplicatore |
|---------------------------------|----------------|
| A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 | 160 |
| A/10 e D/5 | 80 |
| B, C/3, C/4, C/5 | 140 |
| C/1 | 55 |
| D (esclusi D/5) | 65 |

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili si tiene conto del valore commerciale dell'area al 1.01. dell'anno di imposizione.



Determinazione del diritto annuale C.C.I.A.A. 2015

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni in merito agli importi (ridotti del 35%) che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali dal 1.01.2015 devono versare come diritto annuale alla Camera di commercio. Le Camere di Commercio possono maggiorare gli importi fino al 20%.

| DIRITTO DOVUTO IN MISURA PERCENTUALE | Società di persone Società di capitali Cooperative Consorzi | Imprese già iscritte | | | | Imprese di nuova iscrizione |
|--|--|---|---------------|------------------------------|--|-----------------------------|
| | | Fasce di fatturato ai fini Irap dell'esercizio precedente | | | Misure fisse e aliquote – da ridurre del 35% | |
| | | Da € | a € | Misura fissa | | |
| | | 0,00 | 100.000,00 | € 200,00 (misura fissa) | (+) | € 130,00 (U.L. € 26,00) |
| | 1 | 100.000,01 | 250.000,00 | 0,015% | (+) | |
| | 2 | 250.000,01 | 500.000,00 | 0,013% | (+) | |
| | 3 | 500.000,01 | 1.000.000,00 | 0,010% | (+) | |
| | 4 | 1.000.000,01 | 10.000.000,00 | 0,009% | (+) | |
| | 5 | 10.000.000,01 | 35.000.000,00 | 0,005% | (+) | |
| | 6 | 35.000.000,01 | 50.000.000,00 | 0,003% | (+) | |
| | 7 | 50.000.000,01 | - | 0,001% (massimo € 40.000,00) | (+) | |
| | | <p>Importo totale: somma degli importi dovuti per ciascun scaglione, calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa, mantenendo nella sequenza di calcolo 5 cifre decimali.</p> | | | | |
| Riduzione del 35% per il 2015 | | <p>Gli importi complessivi così determinati dovranno essere ridotti del 35% e successivamente arrotondati.</p> <p>La misura prevista per la prima fascia di fatturato, da utilizzare comunque nel calcolo nell'importo integrale di € 200,00, è soggetta, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 35%; per le imprese con fatturato fino a € 100.000,00, l'importo del diritto annuale da versare è pari ad € 130,00 (U.L. € 26,00).</p> <p>Anche l'importo massimo da versare, pari a € 40.000, è soggetto alla riduzione del 35%, con la conseguenza che in nessun caso l'importo da versare sarà superiore a € 26.000,00.</p> | | | | |
| SOGGETTI CHE IN VIA TRANSITORIA PAGANO IN MISURA FISSA | | Società semplice non agricola. | | € 130,00 (U.L. € 26,00) | | |
| | | Società tra avvocati. | | € 130,00 (U.L. € 26,00) | | |
| | | Società semplice agricola ¹ . | | € 65,00 (U.L. € 13,00) | | |
| | | Soggetti iscritti al Rea (non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento). | | € 19,50 ² | | |
| DIRITTO DOVUTO IN MISURA FISSA | | Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria. | | € 130,00 (U.L. € 26,00) | | |
| | | Imprese individuali iscritte/annotare nella sezione speciale. | | € 57,20 (U.L. € 11,44) | | |
| | | Soggetti iscritti al Rea (non tenuti fino al 2010 ad alcun versamento). | | € 19,50 ² | | |
| UNITÀ LOCALI | | <p>Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali (U.L.) devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 200,00, con arrotondamento all'unità di euro.</p> | | | | |
| | | Unità locali, situate in Italia, delle imprese con sede principale all'estero. | | € 71,50 ² | | |
| SEDI SECONDARIE | | <p>Le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna di esse alla Camera di Commercio nel cui territorio sono ubicate tali sedi, un diritto annuale pari a € 71,50².</p> | | | | |

Note

- Devono essere considerate "agricole" le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle "imprese agricole/imprenditori agricoli", anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l'indicazione di "società agricola".
- Gli importi da versare devono essere arrotondati all'unità di euro.



Tassa annuale sulle imbarcazioni

Tutte le unità da diporto (imbarcazioni e navi) di lunghezza superiore a 14 metri (10 metri, prima delle modifiche introdotte dal D.L. 69/2013) sono soggette al pagamento di una tassa annuale. Il pagamento deve essere effettuato entro il **31.05** di ogni anno mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi".

UNITÀ DA DIPORTO

La tassa è dovuta per tutte le unità da diporto di lunghezza superiore a 14 metri.

Sono escluse le imbarcazioni utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali.

SOGGETTI INTERESSATI

- Sono tenuti al pagamento della tassa, se residenti nel territorio dello Stato:
 - i proprietari;
 - gli usufruttuari;
 - gli acquirenti con patto di riservato dominio;
 - gli utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, per la durata della stessa.
- La tassa è dovuta, inoltre, dalle stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che possiedono, o ai quali è attribuibile il possesso di unità da diporto.

Soggetti esclusi

Soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia (anche se l'imbarcazione è immatricolata in Italia).

MISURA ANNUALE

| Lunghezza scafo | Tassa |
|----------------------|-------------|
| Fino a 14 metri | Nessuna |
| Da 14,01 a 17 metri | € 870,00 |
| Da 17,01 a 20 metri | € 1.300,00 |
| Da 20,01 a 24 metri | € 4.400,00 |
| Da 24,01 a 34 metri | € 7.800,00 |
| Da 34,01 a 44 metri | € 12.500,00 |
| Da 44,01 a 54 metri | € 16.000,00 |
| Da 54,01 a 64 metri | € 21.500,00 |
| Superiore a 64 metri | € 25.000,00 |

Gli importi della tabella devono essere ragguagliati in funzione della durata del possesso all'interno dell'anno.

RIDUZIONE TASSAZIONE

Per espressione normativa, la tassa in esame è ridotta in misura proporzionale in relazione all'anzianità dell'imbarcazione; nello specifico, la tassa è ridotta dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione dell'unità da diporto, rispettivamente del 15%, 30% e 45%.

| Riduzione spettante | Anni dalla data di costruzione |
|---------------------|--------------------------------|
| 100% | 1° anno |
| 15% | 5 |
| 30% | 10 |
| 45% | da 15 anni in poi |

TERMINI DI VERSAMENTO

Entro il **1.06.2015** (il 31.05.2015 cade di domenica), per il periodo **1.05.2015-30.04.2015**.